

CAMERA DEI DEPUTATI N. 173-A**RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)**

SUL

DISEGNO DI LEGGE**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA***nella seduta del 19 novembre 1948 (Stampato n. 108)***PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 19 novembre 1948*

Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione, e concernente modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo

Presentata alla Presidenza il 1° dicembre 1948

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le condizioni d'incertezza in cui versano le industrie produttrici degli alcoli, hanno fatto acuire in questi ultimi tempi alcuni problemi, la soluzione dei quali è parsa al Governo necessaria e urgente.

In primo luogo è stato rilevato il notevole sviluppo determinatosi nella distillazione della frutta di scarto, di modo che l'alcole così prodotto veniva messo in vendita ad un prezzo sensibilmente inferiore a quello degli alcoli di prima categoria assoggettati ad un maggiore onere fiscale nonché degli altri alcoli di 2ª categoria ottenuti dalla distillazione del vino e dai cascami della vinificazione.

Inoltre sta di fatto che il consumo dell'alcole denaturato per gli usi industriali e per i comuni usi di riscaldamento si è grandemente ridotto per l'elevato costo di esso, nonostante che i distillatori di 1ª categoria, per cercare di facilitarne il consumo, avessero ribassato notevolmente il prezzo di vendita. A ciò si aggiunga che già da tempo è quasi completamente cessato l'impiego dell'alcole come carburante per la maggiore disponibilità di prodotti petroliferi economicamente e tecnicamente più convenienti. E poiché il consumo dell'alcole come carburante interessava principalmente le distillerie di prima categoria, queste son venute a trovarsi in notevole disagio.

Stando così le cose, le due categorie di distillatori, superando i propri contrasti, che in un primo tempo apparivano insanabili, sollecitarono dal Ministero delle finanze una riduzione dell'attuale imposta di fabbricazione, la soppressione del diritto erariale sull'alcole di 1^a categoria denaturato, agevolazioni particolari in favore dell'alcole denaturato di 2^a categoria e la istituzione di un diritto erariale di lire 10.000 per ettanidro sull'alcole di 2^a categoria ricavato dalla frutta. Successivamente, i produttori di alcole di 2^a categoria ottenuto dalla frutta, avendo rilevato che il prezzo della principale materia prima (melasso) era disceso da lire 5.000 a lire 3.500 il quintale di saccaro-melasso, il che portava ad una diminuzione del relativo costo di produzione dell'alcole di prima categoria, sollecitarono una diminuzione della misura del diritto erariale per l'alcole da frutta che, com'è sopra riportato, era stata proposta in lire 10.000 all'ettanidro.

Esaminato ampiamente il problema, si è cercato di temperare gli interessi dell'Erario con le ragionevoli esigenze del settore industriale. Per meglio valutare la portata del provvedimento è bene fare un esame anche succinto delle singole disposizioni contenute nel decreto-legge di cui trattasi.

Gli articoli 1 e 2 hanno mantenuto inalterata l'imposta base di lire 30.000 per ettanidro, con gli abbuoni di fabbricazione vigenti nella particolare legislazione degli alcoli di 2^a categoria. Tali abbuoni sono stati fissati, per gli alcoli classificati di 2^a categoria ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico-saggiatore, nella misura di lire 2.000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo; ciò per tener conto di ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore.

Nessun abbuono compete, invece, agli spiriti di 2^a categoria prodotti in fabbriche non munite di misuratore-saggiatore.

Si soggiunge che gli stessi spiriti di 2^a categoria, qualora vengano prodotti in fabbriche munite di tale misuratore e gestite da società cooperative, godono, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dall'articolo 8 del testo unico di legge sugli spiriti 8 luglio 1924 di un ulteriore abbuono di lire 500 per ettanidro.

È noto che gli spiriti greggi di 2^a categoria hanno bisogno di essere sottoposti a rettificazione per portarli ad una gradazione

non inferiore a 95 gradi, così com'è prescritto dalla legge.

Per compensare le maggiori spese sostenute dal fabbricante durante il processo di rettificazione, la legge ha concesso un ulteriore abbuono nella misura massima dell'1,50 % del quantitativo di spirito sottoposto a rettificazione.

L'articolo 3 stabilisce le nuove misure di diritti erariali sulle varie specie di alcole secondo la materia prima distillata.

I diritti erariali, com'è noto, sono stati istituiti allo scopo di perequare il carico tributario complessivo su ogni gruppo di spiriti, secondo la materia prima distillata.

Attesa la diminuzione del costo della principale materia prima da cui si ricava l'alcole di 1^a categoria (melasso) si è riconosciuto opportuno, anche nell'interesse dell'Erario, stante le condizioni del bilancio, di aumentare da lire 25.000 a lire 27.000 il diritto erariale sull'alcole di prima categoria, mantenendo un'aliquota lievemente inferiore per l'alcole da sorgo (lire 22.000), che ha un costo di produzione alquanto superiore, sia come materia prima, sia come processo di lavorazione.

Il diritto erariale ora stabilito per la prima volta per l'alcole da frutta, è stato fissato in lire 7.000.

Tale misura è stata determinata tenendo presente i minori costi di produzione dell'alcole da frutta rispetto a quelli degli altri alcoli della stessa categoria.

Con l'articolo 4 si è ridotto da lire 5.000 a lire 1.000 il diritto erariale sull'alcole denaturato di prima categoria che di regola costituisce il maggiore sfogo della produzione di quest'alcole e che per essere specialmente impiegato in usi industriali incide notevolmente sui costi di produzione di numerosi prodotti. Le distillerie di 1^a categoria sono suscettibili di produrre delle grandi quantità di alcole al quale durante l'ultima guerra veniva impiegato in miscela con la benzina come carburante per gli automezzi.

Il consumo che aveva superato i 650.000 ettanidri nell'esercizio 1942-43 è ora completamente cessato, come prima si è detto, per la maggiore disponibilità e il minore costo dei prodotti petroliferi.

Il consumo dell'alcole denaturato per uso industriale, che era di circa 340.000 ettanidri annui nel periodo prebellico, si è ridotto ora ad appena 130.000 ettanidri.

La riduzione è dovuta in gran parte all'elevato prezzo di vendita di detto alcole denaturato, nonostante che i distillatori di

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1^a categoria, per agevolare il consumo, avessero ridotto gradatamente il prezzo di vendita all'ingrosso fino a raggiungere nel dicembre 1947 il prezzo di lire 22.000 a ettanidro.

I distillatori di 1^a categoria, allo scopo di incrementare il consumo di detto alcole denaturato, si dichiararono disposti, durante la fase di elaborazione del provvedimento, sottoposto ora alla nostra approvazione, a ridurre ulteriormente il prezzo di vendita all'ingrosso; ma per raggiungere un risultato veramente concreto chiesero l'abolizione totale del diritto erariale sull'alcole denaturato che, com'è noto, era di lire 5.000 per ettanidro.

L'Amministrazione finanziaria, pur non potendo disconoscere la fondatezza delle ragioni addotte dagli interessati, non poteva d'altra parte provocare una notevole diminuzione del gettito complessivo degli spiriti, per cui apparve consigliabile accogliere soltanto in parte la richiesta di abolizione totale del diritto erariale riducendolo da lire 5.000 alla tenue cifra di lire 1.000 all'ettanidro.

Calcolando che sul consumo attuale annuo di circa 130.000 ettanidri di alcole denaturato, circa 90.000 sono di 1^a categoria, e quindi soggetti al diritto erariale, il minore introito per l'erario sarebbe di circa lire 360.000.000; ma poiché è presumibile che a seguito della notevole diminuzione del prezzo effettuata dagli industriali, il consumo sarà notevolmente superiore, il minore introito finale per questa voce non potrà che rimanere contenuto in limiti assai modesti.

L'articolo 5 conferma la vigente riduzione dell'aliquota d'imposta per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto e precisa che su tale spirito, quando sia di 1^a categoria oppure di 2^a categoria ma proveniente da frutta, è dovuto il diritto erariale nella misura normale.

L'articolo 6 disciplina l'applicazione delle nuove misure d'imposta e dei diritti erariali sui prodotti esistenti all'atto di entrata in vigore del provvedimento, disponendo che le nuove aliquote si applichino agli alcoli gravati d'imposta custoditi nei magazzini o depositi fiduciari dei fabbricanti o dei rettificatori di alcoli, nonché sugli alcoli di provenienza estera che non abbiano scontato il contributo e sui prodotti con essi fabbricati esistenti alla data del provvedimento nei recinti o spazi o locali sottoposti a vigilanza fiscale.

L'articolo 7 contempla l'istituzione di un premio di denaturazione per gli spiriti di 2^a categoria; ciò tenuto presente che a seguito della riduzione da lire 5.000 a lire 1.000 del tributo speciale che colpisce l'alcole denaturato di 1^a categoria, il prezzo di quest'ultimo diminuirà in proporzione e, verosimilmente, anche in misura maggiore atteso il diminuito costo del melasso. Tale premio è di lire 4.000 per ettanidro fino alla concorrenza del 25 per cento della quantità di spiriti di 2^a categoria prodotta da ciascuna fabbrica.

L'articolo 8 disciplina le modalità cui devono sottostare le ditte che intendono impiegare l'alcole denaturato per usi industriali con denaturanti speciali. In esso, però, non si fa più menzione della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 125 del regolamento approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762, contemplante l'obbligo, da parte del Ministro, di sentire il parere del Laboratorio chimico centrale delle dogane.

Sarebbe opportuno che questa utile norma cautelativa fosse mantenuta tra le disposizioni da osservare per la migliore tutela, dal lato tecnico, degli interessi dell'Erario.

Gli articoli 9 e 10, per la loro chiarezza, non hanno bisogno di particolare illustrazione.

Con gli articoli dall'11 al 18, ravvisandosi l'opportunità di far sorgere in Italia una sana industria del cognac, che possa competere con le similari industrie estere, si sono congegnate disposizioni che tendono da un canto ad assicurare la fabbricazione di un ottimo prodotto e dall'altro a garantire che lo spirito destinato alla produzione del cognac d'invecchiamento non venga distratto in danno dell'Erario per la fabbricazione dei liquori.

A questa duplice finalità sono soprattutto dirette le prescrizioni che impongono per la produzione del cognac d'invecchiamento la distillazione di vini sani con speciali apparecchi di distillazione che consentano di ottenere un liquido alcoolico che abbia una gradazione di primo getto non superiore a 70 gradi e non inferiore a 40, e lo scaglionamento degli sgravi d'imposta in misura crescente con il crescere degli anni di invecchiamento così come stabilito dall'articolo 14.

L'articolo 19 provvede ad accordare particolari minori benefici fiscali per le acquaviti diverse dal cognac, prodotte con il sistema dell'invecchiamento.

Si è colta poi l'occasione dell'elaborazione del presente provvedimento per disporre (articoli dal 20 al 25) una nuova difesa degli

interessi dell'Erario in materia di imposta sugli spiriti.

Com'è noto, con il regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, allo scopo di ostacolare lo smercio di alcoli di contrabbando, fu stabilito che la minuta vendita dei liquori dovesse essere effettuata unicamente in recipienti di capacità non superiore a due litri, muniti di apposito contrassegno di Stato per l'identificazione dei recipienti contenenti prodotti di legittima provenienza.

Tale provvedimento, tuttavia, ha costituito solo una parziale difesa degli interessi fiscali, in quanto era rimasto praticamente senza vincoli il piccolo commercio di spiriti in quantitativi inferiori ai 5 litri che, in base alle norme allora vigenti, si praticava senza bollette di legittimazione, prescritte solo per i quantitativi superiori ai 5 litri; attraverso questa maglia aperta della rete fiscale, molto spirito di contrabbando ha potuto circolare, danneggiando l'Erario, l'onesto commercio degli spiriti i quali hanno assolto l'imposta e gli stessi consumatori a cui spesso veniva venduto spirito non legittimo, e quel che è ancora è più grave, spirito non sufficientemente rettificato. L'Amministrazione finanziaria aveva da tempo pensato all'opportunità di chiudere siffatta maglia, estendendo alla minuta vendita dello spirito le norme che regolano la minuta vendita dei liquori.

La risoluzione del problema rimase tuttavia accantonata per le vicende della guerra. Riattivati ora in pieno la produzione e il commercio degli spiriti e portate le aliquote dell'imposta e dei diritti erariali all'alto livello attuale, si è incrementata da qualche anno la fabbricazione dello spirito di contrabbando, che trova un discreto sfogo nel piccolo commercio esente dal vincolo della bolletta di legittimazione. E poiché ciò nuoceva all'onesto commercio dello spirito e dei liquori, che avevano scontato i non lievi gravami fiscali per essi previsti, si sono inseriti negli articoli dal 20 al 25 le norme del ricordato decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, salvo le piccole variazioni necessarie in relazione alla diversa natura del prodotto.

In particolare, con l'articolo 22 si è completamente esclusa la minuta vendita dello spirito puro allo stato sfuso, e ciò per garantire gli interessi dell'Erario e quelli del consumatore, assicurando a quest'ultimo la legittimità e la genuinità dello spirito venduto al minuto.

L'articolo 23, allo scopo di dar modo alle ditte di attrezzarsi convenientemente e tem-

pestivamente, accorda alle ditte interessate un termine di 240 giorni per la regolarizzazione dello spirito in bottiglia.

L'articolo 24 dispone, in attesa che venga predisposto un nuovo contrassegno di Stato da applicare ai recipienti di spirito, che sia adottato quello in uso per i liquori.

Con lo stesso articolo sono stati stabiliti sei tagli di contrassegni da applicare ai recipienti contenenti spirito, e cioè:

1°) fino ad un quarto di litro:

2°) da oltre un quarto di litro fino a mezzo litro;

3°) da oltre mezzo litro fino a quattro quinti di litro;

4°) da oltre quattro quinti fino ad un litro;

5°) da oltre un litro fino ad un litro e mezzo;

6°) da oltre un litro e mezzo fino a due litri.

Gli articoli 26, 27 e 28 contemplano le consuete disposizioni in ordine alle sanzioni penali.

L'articolo 29 contiene piccole varianti alle agevolzze già previste in materia d'imposta sugli spiriti dalla vigente legislazione per l'alcole impiegato nella industria del vermouth.

Sia questo vino speciale, sia il vino marsala, di regola, sono preparati con vini, ai quali, oltre gli appositi ingredienti, viene aggiunto dello spirito che gode dell'abbuono del 70 per cento dell'imposta di fabbricazione in modo che se l'imposta, come nel caso attuale, è di lire 30.000 l'ettanidro, i fabbricanti debbono corrispondere un'imposta di sole lire 9.000, per ettanidro. Con l'articolo 12 del decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1100, per lo spirito adoperato nella preparazione del vermouth, tale agevolzza era limitata ad un massimo di 12 litri anidri di spirito aggiunto per ogni ettolitro di prodotto.

Siccome l'estensione dell'agevolezza sino a 12 litri di spirito anidro per ettolitro di prodotto è parsa eccessiva a coloro che preparano il vermouth con vini di alta gradazione, in quanto venivano a subire una sleale concorrenza da parte di coloro che lo preparavano con vini di bassissima gradazione, l'Amministrazione finanziaria compenetrandosi della fondatezza delle ragioni addotte, con l'articolo 29 ha inteso limitare a litri anidri 10 il quantitativo di spirito aggiunto in agevolzza per ettolitro di prodotto, salvo il pagamento della normale imposta per lo spirito aggiunto in più.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il provvedimento di cui si chiede la conversione in legge contempla altresì alcune varianti alle disposizioni adottate con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, che ha ripristinato l'imposta di fabbricazione sul benzolo. Con detto decreto l'imposta fu stabilita nella misura di lire 2.700 per quintale di prodotto greggio e di lire 3.600 per quintale di prodotto raffinato.

Il tributo fu ripristinato perché nei primi mesi di quest'anno si è ripresa l'importazione del benzolo per essere miscelato con la benzina di cui migliora anche il rendimento. Tale miscela, però, ha provocato una diminuzione del consumo di benzina e una conseguente contrazione del relativo gettito d'imposta.

La nuova misura d'imposta sul benzolo fu stabilita tenendo presente da un canto il prezzo del benzolo stesso e dall'altro il prezzo della benzina, determinata in modo da colmare la differenza esistente fra il prezzo di vendita al minuto di un litro di benzina e quello di vendita di un litro di benzolo.

E poiché in questi ultimi tempi il prezzo della benzina è aumentato ulteriormente, si è reso necessario l'adeguamento della misura dell'imposta di fabbricazione sul benzolo, portandola a lire 7.600 per quintale di prodotto greggio e a lire 10.100 per quintale di prodotto puro raffinato.

Sono peraltro mantenute ed allargate le esenzioni di imposta nei riguardi del benzolo destinato alla fabbricazione di prodotti industriali e in usi comunque diversi dalla carburazione.

La terza parte del provvedimento, infine (articoli dal 35 al 39), contiene alcune disposizioni comuni alle diverse imposte di fabbricazione: misure di cauzione, sanzioni per il ritardato pagamento dei diritti di licenza, ecc., per la migliore sistemazione dei relativi servizi.

Onorevoli Colleghi! — L'illustrazione che precede mette chiaramente in luce la vasta portata del provvedimento, ispirato al sano intento di dare un assetto definitivo e perequativo ad un settore industriale tanto delicato ed importante nel quadro generale produttivo del Paese.

Le disposizioni, infatti, nella loro organica struttura capillare, tendono non solo a salvaguardare gli interessi dell'Erario, ma altresì a contemperare le giuste esigenze del particolare settore industriale.

E di ciò non può non darsi lode al Ministro ed ai suoi diretti collaboratori.

Pertanto la Commissione finanze e tesoro vi invita a dare la vostra approvazione al presente disegno di legge, con le modificazioni apportate dal Senato.

TURNATURI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, contenente modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo con le seguenti aggiunte:

a) all'articolo 1, secondo comma, dopo le parole « propilico e isopropilico, i quali » aggiungere tra due virgole « agli effetti del presente decreto »;

b) all'articolo 23 aggiungere il seguente comma « Il Ministro delle finanze è autorizzato a prorogare con suo decreto, sino al termine massimo di altri 60 giorni, il tempo concesso per la regolarizzazione di cui al primo comma del presente articolo, qualora gravi esigenze lo rendessero indispensabile ».

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.